



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO
(Provincia di Frosinone)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EROGAZIONE
DI SUSSIDI E CONTRIBUTI

Approvato con Deliberazione C. C. n. 3 del 30 Gennaio 2007

Reso esecutivo in data 15 febbraio 2007

Modificato con Deliberazione C. C. n. 15 del 12 Aprile 2007

Reso immediatamente esecutivo

SOMMARIO

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Art. 1 – Premessa | Pag. 4 |
| Art. 2 – Interventi | pag. 4 |
| Art. 3 – Minimo vitale | pag. 5 |
| Art. 4 – Destinatari | pag. 5 |
| Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda | pag. 5 |
| Art. 6 – Istruttoria della domanda | pag. 5 |
| Art. 7 – Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti | pag. 5 |
| | |
| A. INTERVENTI ASSISTENZIALI DI CARATTERE ECONOMICO | pag. 6 |
| Assegnazione dell’assistenza economica | pag. 6 |
| I. Assegno economico per il “minimo vitale” | pag. 6 |
| II. Assegno economico per il servizio civico | pag. 7 |
| III. Assegno economico per comprovate situazioni di disagio socio - assistenziale | pag. 7 |
| IV. Assistenza economica straordinaria | pag. 8 |
| V. Assistenza economica integrativa per nuclei familiari con minori o anziani o diversamente abili a rischio di istituzionalizzazione | pag. 8 |
| VI. Esonero dal pagamento delle Imposte comunali | pag. 8 |
| VII. Pagamento della fattura per l’erogazione dell’energia elettrica | pag. 8 |
| | |
| B. INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO | pag. 9 |
| I. A favore di anziani, in Case di riposo | pag. 9 |
| I.a Finalità | pag. 9 |
| I.b Domanda di istruttoria | pag. 9 |
| I.c Concorso dei parenti obbligati | pag. 9 |
| I.d Ammissione al beneficio | pag. 10 |
| II. A favore di minori, in Comunità educative assistenziali | pag. 10 |
| II.a Concorso dei parenti obbligati | pag. 10 |
| | |
| C. ESENZIONE O RIDUZIONE SULLE TARIFFE COMUNALI DEI COSTI DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI A DOMANDA INDIVIDUALE | pag. 10 |
| | |
| Art. 8 – Criteri e determinazione della situazione economica | pag. 11 |
| Art. 9 – Determinazione del nucleo familiare | pag. 13 |
| Art. 10 – Utilizzo dei dati personali | pag. 14 |
| Art. 11 – Accertamento istruttorio e decisione | pag. 14 |

| | |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Art. 12 – Cumulo di più richieste | pag. 14 |
| Art. 13 – Azione di rivalsa per sussidi indebiti | pag. 15 |
| Art. 14 – Limiti di spesa di bilancio | pag. 15 |
| Art. 15 – Norme finali | pag. 15 |
| Art. 16 – Entrata in vigore | pag. 15 |

ARTICOLO 1

Premessa

Il presente **Regolamento** disciplina alcune attività che il **Comune di Trevi nel Lazio** esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e dell'art. 7 del T.U.E.L. 18 giugno 2000 n. 267, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica, di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m. introdotte dal D. Lgs. 3 maggio 2000 n. 130 ed ulteriori provvedimenti legislativi che dovessero essere emanati in materia, successivamente all'emanazione del presente **Regolamento**.

ARTICOLO 2

Interventi

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno dignità sociale, il **Comune di Trevi nel Lazio** può erogare, **in base alla disponibilità finanziaria dell'Ente**:

A. INTERVENTI ASSISTENZIALI DI CARATTERE ECONOMICO, che si articolano in:

- I. assegno economico per il "minimo vitale";
- II. assegno economico per il servizio civico;
- III. assegno economico per comprovata situazione di disagio socio-assistenziale (es.: ragazze madri/ragazzi padri, invalidi civili);
- IV. assistenza economica straordinaria;
- V. assistenza economica integrativa per nuclei con minori o anziani o diversamente abili a rischio di istituzionalizzazione;
- VI. esonero dal pagamento delle Imposte comunali;
- VII. pagamento della fattura per l'erogazione dell'energia elettrica.

B. INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO:

- I. a favore di anziani, in Case di riposo;
- II. a favore di minori, in Comunità educative assistenziali.

C. ESENZIONE O RIDUZIONE SULLE TARIFFE COMUNALI DEI COSTI DEI SEGUENTI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI A DOMANDA INDIVIDUALE:

- I. trasporto scolastico per gli alunni e studenti della Scuola dell'Obbligo;
- II. ticket mensa scolastica per gli alunni e studenti della Scuola dell'Obbligo.

ARTICOLO 3

Minimo vitale

Per “*minimo vitale*” si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale un nucleo familiare non dispone di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il *Comune di Trevi nel Lazio* assume, quale valore economico del “*minimo vitale*” l’importo annuo di € 5.233,68 rapportato alla pensione sociale minima INPS.

ARTICOLO 4

Destinatari

Possono beneficiare delle prestazioni di cui al presente *Regolamento* coloro i quali siano iscritti nell’*Anagrafe della popolazione residente del Comune di Trevi nel Lazio*.

ARTICOLO 5

Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata al *Comune di Trevi nel Lazio* e indirizzata sia al Sindaco sia all’Ufficio Amministrativo, corredata della *dichiarazione unica I.S.E.*; del *modulo I.S.E.E.* del nucleo familiare di *validità annuale*; dello *stato di Famiglia*; del *certificato di residenza*; della *copia di un Documento di identità*; della *documentazione attestante la situazione di handicap o di invalidità civile*.

Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni rese, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

ARTICOLO 6

Istruttoria della domanda

La domanda è istruita *dall’Ufficio Amministrativo Comunale*. Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, possono essere eseguite visite domiciliari da parte degli operatori del *Servizio Psico-Sociale Comunale*.

Gli operatori del *Servizio Psico-Sociale Comunale* redigono apposita relazione da sottoporre al *Responsabile del Servizio Amministrativo*. Nella relazione viene individuato l’intervento da attuare tra le tipologie di cui al precedente art. 2.

ARTICOLO 7

Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti, ai sensi dell’art. 433 del Cod. civ., sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, una assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che siano economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, si astengano, il **Comune di Trevi nel Lazio** si attiverà in ogni modo, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza. Il **Comune di Trevi nel Lazio** si riserva, nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

A. INTERVENTI ASSISTENZIALI DI CARATTERE ECONOMICO

Assegnazione dell'assistenza economica

La **Giunta Comunale**, con proprio **Atto Deliberativo**, determina l'assistenza economica stabilendone le modalità, sulla base della proposta favorevole d'intervento del **Responsabile del Servizio Amministrativo**, al quale è stata sottoposta apposita relazione redatta dal **Servizio Psico-Sociale Comunale**.

La liquidazione dell'ausilio finanziario sarà materialmente eseguita secondo il vigente **Regolamento Comunale di Contabilità**.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal **Servizio Psico-Sociale Comunale**, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario. Tale diversa persona risponderà della gestione del denaro, redigendo ogni tre mesi una relazione, che sottoporrà al **Responsabile del Servizio Amministrativo**.

I.

Assegno economico per il "minimo vitale"

E' un intervento economico rivolto a nuclei familiari privi di reddito, ovvero con un reddito uguale o inferiore alla soglia di € 5.233,68.

L'entità dell'aiuto economico, che verrà erogato mensilmente, verrà stabilita con **Deliberazione della Giunta Comunale, in base alla disponibilità finanziaria dell'Ente**. Non potrà, comunque, superare **l'importo massimo di € 150,00**.

Qualora nello stesso periodo temporale, vengano presentate più richieste di assegno economico per il "minimo vitale", e l'Ente, in base alla disponibilità finanziaria, non potrà accettarle tutte, si darà la precedenza a quelle provenienti da nuclei familiari composti da una persona sola, che non possono godere del supporto economico e morale di una famiglia; ovvero a quelle provenienti da famiglie con bambini in età scolastica; ovvero a quelle provenienti da famiglie con situazioni di disagio derivanti da particolari cause, che verranno esaminate volta per volta dal **Servizio Psico-Sociale Comunale**.

Quest'ultimo, **ogni tre mesi**, redigerà una relazione sull'andamento dell'erogazione della prestazione, per verificare il persistere o meno della situazione di bisogno.

II.

Assegno economico per il servizio civico

I soggetti in possesso del requisito di cui al precedente art. 4, e privi di occupazione ma abili al lavoro, possono essere chiamati dall'**Amministrazione Comunale** per lo svolgimento di **opere e servizi di interesse civico**.

Costituiscono opere di interesse civico:

- servizi di pulizia;
- servizi di custodia e vigilanza di strutture di proprietà comunale;
- affissioni nel territorio comunale.

Il compimento di opere e l'espletamento di servizi di interesse civico è compiuto con il lavoro prevalentemente proprio e **senza alcun vincolo di subordinazione** nei confronti dell'Amministrazione committente nonché verso il pagamento di un corrispettivo determinato, da corrispondersi anche in maniera forfetaria ed il cui importo deve essere, in ogni caso, contenuto nella misura di **€ 250,00**.

Il contratto d'opera deve essere concluso a pena di nullità mediante scrittura privata ed è disciplinato dagli artt. 2222 sg. Cod. civ.

All'atto della sottoscrizione del contratto, il prestatore d'opera dichiara di essere stato informato della natura del contratto e che in nessun caso il compimento delle opere o l'espletamento del servizio può determinare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, di natura pubblica o privata, nonché della circostanza per cui, pur avendo ad oggetto lo svolgimento di opere e servizi di interesse civico, lo stesso è stipulato dall'**Amministrazione Comunale** nell'esercizio di compiti di assistenza sociale nell'ambito delle funzioni attribuite ai Comuni dall'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e dell'art. 7 del T.U.E.L. 18 giugno 2000 n. 267, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

In considerazione delle finalità di assistenza sociale perseguite con i contratti d'opera di cui ai commi precedenti, per essere ammessi allo svolgimento di opere e servizi di interesse civico gli interessati, oltre al requisito di cui al precedente art. 4, devono dichiarare di non svolgere alcuna attività lavorativa.

Il contratto d'opera è inefficace se concluso con persona non in possesso dei requisiti di cui al comma precedente ed è risolto di diritto in caso di sopravvenuta perdita degli stessi.

III.

Assegno economico per comprovate situazioni di disagio socio - assistenziale

E' un intervento economico rivolto a nuclei familiari che versano in comprovate situazioni di disagio socio - assistenziale, quali possono essere quelle di **ragazze madri** ovvero di **persone invalide civili**.

Le ragazze madri, per beneficiare di tale assegno, devono avere un reddito uguale o inferiore ad **€ 7.850,52**. L'assegno ha un importo pari ad **€ 77, 46** mensili e viene erogato bimestralmente. Tale assegno viene erogato fino al **compimento del 18° anno di età** del/della figlio/a.

Allo stesso modo, le persone invalide civili, per beneficiare di tale assegno, devono avere un reddito uguale o inferiore ad **€ 7.850,52**.

IV.

Assistenza economica straordinaria

E' un intervento economico straordinario che, ***in base alla disponibilità finanziaria dell'Ente, e a prescindere dalla situazione economica posseduta***, è rivolto a nuclei familiari che si trovano a dover fronteggiare una improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che incidono sulla capacità di reddito ed il menage familiare (spese eccezionali per gravi eventi traumatici o chirurgici, che comportino spese non coperte dal S.S.N.; il venir meno di un congiunto per decesso, abbandono o carcerazione, ect.).

La prestazione in ogni caso non potrà superare il 70% della spesa sostenuta e documentata; e comunque non potrà superare ***l'importo massimo di € 5.000,00***.

V.

Assistenza economica integrativa per nuclei familiari con minori o anziani o diversamente abili a rischio di istituzionalizzazione

E' un intervento socio-economico volto a consentire a minori, anziani e diversamente abili ***la permanenza nella propria famiglia o comunque in altro idoneo nucleo familiare***, evitando forme di istituzionalizzazione impropria, la quale determina notevoli e spesso irreversibili conseguenze.

Riconosciuta la famiglia quale nucleo fondamentale della società, occorre sforzarsi di incoraggiarla, proteggerla e sostenerla anche con mezzi economici.

A tal fine viene erogato un sussidio integrativo al reddito familiare non superiore ad € 100,00 mensili per affidi parentali e ad € 200,00 per affidi eterofamiliari.

Gli affidi sia parentali sia eterofamiliari, sono stabiliti dagli operatori del ***Servizio Psico-Sociale Comunale***.

Per le famiglie affidatarie, che siano parenti del minore o anziano o diversamente abile, tenuti per legge al mantenimento, la concessione del contributo è subordinata all'esistenza di una situazione economica disagiata, con riferimento al "***minimo vitale***".

VI.

Esonero dal pagamento delle Imposte comunali

Il nucleo familiare, che si trova in ***conclamate condizioni di indigenza***, può presentare richiesta per l'esonero dal pagamento delle Imposte comunali.

Il ***Servizio Psico-Sociale Comunale*** redigerà una relazione che certificherà le condizioni socio-economiche nelle quali si trova il nucleo familiare beneficiario dell'aiuto economico.

VII.

Pagamento della fattura per l'erogazione dell'energia elettrica

Il nucleo familiare, che si trova in ***conclamate condizioni di indigenza, limitatamente ad esigenze vitali*** – quali la fornitura di energia elettrica abitativa – può presentare richiesta, ***una tantum***, affinché sia l'***Amministrazione Comunale*** ad ottemperare al pagamento della fattura della stessa.

Il ***Servizio Psico-Sociale Comunale*** redigerà una relazione che certificherà le condizioni socio-economiche nelle quali si trova il nucleo familiare beneficiario dell'aiuto economico.

B. INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO

I.

A favore di anziani, in Case di riposo

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in Case di riposo si intende l'intervento di natura economica che il **Comune di Trevi nel Lazio** pone a carico del proprio bilancio a favore delle strutture di ricovero che ospitano anziani con le modalità previste dalle normative nazionali, regionali e distrettuali.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari e immobiliari o con il concorso dei parenti tenuti agli alimenti, non sia in grado di pagare interamente la retta di ricovero.

I.a

Finalità

L'integrazione della retta di ricovero ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, ovvero a rischio di emarginazione (persona sola, senza riferimenti parentali) che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

I.b

Domanda ed istruttoria

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta l'anziano, o chi ne cura gli interessi, rivolge al **Comune di Trevi nel Lazio** apposita istanza, corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale **riferita al solo anziano**.

L'**Ufficio Amministrativo** instruirà la relativa pratica, calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito sia a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.

In presenza del coniuge e parenti affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale.

I.c

Concorso dei parenti obbligati

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 7 del presente **Regolamento**. In particolare i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'anziano, nella misura del 100% della quota della propria situazione eccedente il "**minimo vitale**".

La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito dal seguente art. 8 del presente **Regolamento**.

I.d
Ammissione al beneficio

L'integrazione della retta di ricovero che non può essere pagata dall'anziano e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti, è stabilita dal **Responsabile del Servizio Amministrativo**, in base ai principi di cui al presente **Regolamento** e alla vigente normativa.

II.
A favore di minori, in Comunità educative assistenziali

L'ospitalità è disposta dopo aver esperito ogni utile tentativo di attuare forme assistenziali alternative quali sostegno socio-economico alla famiglia o l'affidamento ad altro idoneo nucleo familiare.

La retta di ricovero in Comunità educative assistenziali per minori, in analogia a quanto previsto per l'affidamento di minori presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 19 maggio 1997 n. 25, è a carico del **Comune di Trevi nel Lazio** qualora la famiglia di appartenenza, con i propri redditi e patrimoni mobiliari e immobiliari o con il concorso dei parenti tenuti agli alimenti, non sia in grado di pagare interamente la retta di ricovero.

Altresì, con gli stessi criteri, è a carico del **Comune di Trevi nel Lazio** la retta di ricovero in Comunità educative assistenziali per soggetti diversamente abili, persone anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti, che non possono essere adeguatamente assistite nell'ambito della famiglia di appartenenza.

II.a
Concorso dei parenti obbligati

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 7 del presente **Regolamento**. In particolare i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, che non può essere pagata dall'anziano, nella misura del 100% della quota della propria situazione eccedente il "**minimo vitale**".

La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito dal seguente art. 8 del presente **Regolamento**.

**C. ESENZIONE O RIDUZIONE SULLE TARIFFE COMUNALI DEI
COSTI DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI A DOMANDA
INDIVIDUALE**

I nuclei familiari, che vengono a trovarsi in condizioni di indigenza individuata attraverso l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), potranno usufruire, per i figli frequentanti la Scuola dell'Obbligo, di una riduzione o esenzione totale sulle tariffe dei seguenti servizi istituiti dall'**Amministrazione Comunale**:

- I. trasporto scolastico;
- II. ticket mensa scolastica

sino alla concorrenza della retta, come dal seguente prospetto:

| <i>I.S.E.</i> | <i>AGEVOLAZIONE</i> |
|--------------------------|---------------------|
| Da € 0 ad € 5.233,68 | Esenzione totale |
| Da € 5.233,69 a 6.099,00 | Riduzione dell'60% |
| Da 7.000,00 a 7.850,52 | Riduzione del 40% |
| Oltre 7.850,53 | Riduzione zero |

Inoltre i minori diversamente abili e i minori dichiarati persone invalide civili in obbligo scolastico, a prescindere dalla situazione economica del proprio nucleo familiare, al fine di facilitare l'integrazione scolastica, godono dell'esenzione totale del costo dei servizi di cui al precedente capoverso.

La situazione di handicap, di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge Quadro 5 febbraio 1992 n. 104, deve essere certificata dall'A.S.L. di competenza.

La condizione di persona invalida civile, ugualmente, deve essere certificata dall'A.S.L. di competenza.

ARTICOLO 8

Criteria e determinazione della situazione economica

Le agevolazioni di cui al presente **Regolamento** vengono erogate tenendo conto dell'**indicatore della situazione economica (I.S.E.)** e dell'**indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)**, calcolati con le modalità ed i parametri di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i. introdotte dal D. Lgs. 3 maggio 2000 n. 130, ed ulteriori provvedimenti legislativi in materia che dovessero essere emanati in data successiva all'adozione del presente **Regolamento**.

Nella richiesta di riduzione o esenzione occorre indicare il reddito conseguito nell'anno immediatamente precedente l'anno specificato nella richiesta medesima.

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal dichiarante, dal coniuge, da figli minori o minori affidati, da altra persona presente nello stato di famiglia, da coniuge e figli non presenti nello stato di famiglia, dal soggetto a carico ai fini IRPEF, dal responsabile del mantenimento del dichiarante.

L'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati secondo le modalità di seguito specificate e applicando gli eventuali fattori correttivi.

Modalità di calcolo del reddito

Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

- il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata al netto dei redditi agrari dell'imprenditore agricolo;
- proventi agrari da dichiarazioni IRAP, per i soli imprenditori agricoli;
- il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro all'intero patrimonio mobiliare, con riferimento ad apposita circolare del Ministero delle Finanze.

Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di ciascun componente. Da tale somma sottrarre il canone annuale di locazione (a meno che la casa di abitazione del nucleo familiare non sia di proprietà). Sottrarre solo € 5.164.00 se il canone è superiore a tale cifra. Il risultato così ottenuto è detto indicatore della situazione reddituale (I.S.R.); se il risultato è negativo, considerarlo pari a 0 (zero).

Modalità di calcolo del patrimonio

Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

- il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso di imposta considerato, al netto dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili e per la costruzione di detti fabbricati. Non sono comprese nella sommatoria, il valore rinveniente dalla casa di abitazione del nucleo familiare comprensiva delle unità immobiliari di categoria C annesse alla stessa, a meno che non rientri l'ipotesi di cui al successivo punto. Se il risultato di ogni operazione per ciascun cespite dichiarato è negativo, considerarlo pari a 0 (zero); sommare i valori così ottenuti per tutti i cespiti dichiarati e sommare il risultato per ogni componente del nucleo familiare;
- se il valore della casa di abitazione è inferiore ad € 51.645,69 (100 milioni di lire), non va considerato nel patrimonio immobiliare; se invece è superiore ad € 51.645,69 (100 milioni di lire), sommare al valore ottenuto al punto precedente, la differenza tra il valore ai fini I.C.I. dell'abitazione ed € 51.645,69 ovvero la differenza tra il valore ai fini I.C.I. dell'abitazione e il capitale residuo del mutuo se superiore ad € 51.645,69 (100 milioni di lire). In quest'ultimo caso, se il risultato è negativo, considerarlo pari a 0 (zero);
- dal valore del patrimonio mobiliare, calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, sottrarre € 15.493,71 (30 milioni di lire): se il risultato è negativo considerarlo pari a 0 (zero);
- sommare il valore del patrimonio immobiliare e il valore ottenuto al punto precedente: si ottiene così il cosiddetto indicatore della situazione patrimoniale (I.S.P.);
- moltiplicare l'I.S.P. per 0,2;
- sommare l'I.S.R. con il valore ottenuto al punto precedente; si ottiene così l'indicatore della situazione economica (I.S.E.).

Fattori correttivi ed altri elementi per il calcolo

Per ottenere l'I.S.E.E., dividere l'I.S.E. per il parametro desunto dalla scala di equivalenza, riportata di seguito sulla base del numero di componenti il nucleo familiare e della presenza di particolari condizioni che rendono il calcolo più vantaggioso:

- Per 1 componente del nucleo familiare il parametro è 1,00;
- Per 2 componenti del nucleo familiare il parametro è 1,57;
- Per 3 componenti del nucleo familiare il parametro è 2,04;
- Per 4 componenti del nucleo familiare il parametro è 2,46;
- Per 5 componenti del nucleo familiare il parametro è 2,85;

I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

- + 0,35 per ogni ulteriore componente;
- + 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;

- + 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, c. 3 della Legge Quadro 5 febbraio 1992 n. 104 o di invalidità superiore al 66%;
- + 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva: questa maggiorazione si applica anche ai nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attività di lavoro e di impresa nei termini suddetti.

Per ogni singolo servizio o prestazione, la *Giunta Comunale* determinerà la soglia entro la quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni.

In caso di mancata determinazione, il limite è fissato in € 7.850,52.

ARTICOLO 9

Determinazione del nucleo familiare

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, individuato secondo i seguenti criteri:

- a) ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- b) fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, come individuata ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, salvo quanto stabilito dalle lettere seguenti;
- c) i soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
 - c1) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
 - c2) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli artt. 433 sg. del Cod. civ., secondo l'ordine ivi previsto;
- d) i coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- e) i coniugi che hanno residenza diversa, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno di essi, che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare;
- f) il figlio minore di diciotto anni, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante;
- g) il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero della persona di cui è a carico ai fini IRPEF.

ARTICOLO 10

Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui l'*Ufficio Amministrativo* e il *Servizio Psico-Sociale Comunale* vengano a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente *Regolamento*, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al *Comune di Trevi nel Lazio*, in considerazione che dette attività sono state individuate tra quelle che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, per le quali è autorizzato il trattamento dei "dati sensibili" da parte di soggetti pubblici.

La comunicazione dei dati personali ad altre Pubbliche Amministrazioni o a privati, quando ciò sia indispensabile per assicurare una prestazione sociale, avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

ARTICOLO 11

Accertamento istruttorio e decisione

La richiesta di prestazioni assistenziali deve essere inoltrata, di norma, con apposito modulo predisposto dall'*Ufficio Amministrativo Comunale*.

Le domande avranno validità annuale e potranno essere presentate, per l'anno solare di riferimento, a partire dal 1° gennaio.

L'istanza per cui si richiede l'erogazione del contributo, ha valore di autocertificazione per le dichiarazioni in essa formulate.

Le istanze presentate sono assegnate, per il procedimento istruttorio, al *Responsabile del Servizio Amministrativo Comunale* che avvierà le procedure per la formalizzazione dell'intervento.

Le stesse richieste sono istruite nei tempi previsti dal *Regolamento dei Procedimenti Amministrativi* e vengono rimesse al *Responsabile del Servizio Amministrativo Comunale*.

I termini suddetti possono essere interrotti per l'acquisizione di elementi conoscitivi di giudizio o di informazioni utili all'istruttoria che non siano nella disponibilità dell'*Amministrazione Comunale* e, quindi, non acquisibili autonomamente.

L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare il contenuto delle autocertificazioni presentate dai richiedenti, con controllo a campione e segnalazioni agli organi competenti; in ogni caso, qualora il tenore effettivo di vita emergente dagli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale sia in contrasto con la definizione dello stato di indigenza, l'erogazione del contributo economico non verrà concessa o sarà interrotta.

Ai fini di un'esauriente istruttoria ci si avvarrà dell'indagine sociale prodotta dal *Servizio Psico-Sociale Comunale*.

La competenza ad emettere i provvedimenti di concessione o non concessione del contributo è affidata al *Responsabile del Servizio Amministrativo*, che determina nei termini previsti dal *Regolamento per i Procedimenti Amministrativi*.

L'erogazione del contributo economico potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora venisse accertato che sono cambiate le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno.

ARTICOLO 12

Cumulo di più richieste

Qualora uno stesso nucleo familiare presenti più richieste, la *Giunta Comunale*, prendendo visione dell'istruttoria del *Responsabile del Servizio Amministrativo* e delle relazioni che il Servizio Psico-Sociale Comunale ha redatto per ognuna, deciderà se le richieste possono essere

accettate tutte, in base alla disponibilità finanziaria dell'Ente, ovvero a quale dare priorità, tenendo conto delle richieste che provengono da altri nuclei familiari.

ARTICOLO 13

Azione di rivalsa per sussidi indebiti

I destinatari delle erogazioni che hanno fruito indebitamente di interventi dell'*Amministrazione Comunale*, poiché conseguenti a dichiarazioni mendaci o documenti falsi, sono **tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito illecitamente** e sono soggetti alle conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del cod. pen.

Altresì devono essere rimborsati, all'*Amministrazione Comunale*, gli importi relativi ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di disponibilità economiche al momento dell'erogazione dei contributi, dovessero successivamente entrare in possesso di adeguati mezzi economici, senza darne tempestiva comunicazione all'Ente.

ARTICOLO 14

Limiti di spesa di bilancio

Gli interventi di sostegno economico di cui al presente Regolamento possono essere effettuati esclusivamente nei limiti degli stanziamenti di bilancio, di anno in anno deliberati.

Nel caso in cui si dovesse verificare che gli stanziamenti non siano sufficienti per evadere contestualmente tutte le domande, sarà attuata una diminuzione proporzionale dei contributi, sia ordinari che straordinari.

Resta salva la possibilità dell'*Amministrazione Comunale* di aumentare gli stanziamenti previsti in bilancio.

ARTICOLO 15

Norme finali

Per quanto non previsto dal presente *Regolamento*, si fa riferimento alle Leggi dello Stato e della Regione Lazio in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Il presente *Regolamento* annulla tutto quanto previsto dai precedenti.

ARTICOLO 16

Entrata in vigore

Il presente *Regolamento* entra in vigore dalla data di esecutività dell'*Atto Deliberativo* di approvazione.